

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 SETTEMBRE 2009, N. 35700: il posizionamento di reti sul terreno ed il reato di “uccellazione”.

«... il posizionamento di reti posizionate in modo coordinato sul terreno per un lasso di tempo non breve integra l'ipotesi di “uccellazione”. ».

«... il posizionamento di reti, fatto oggetto ... di visite volte a verificare la cattura di animali comporta la creazione di un “sistema” di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità di risultato; inoltre, non vi è dubbio che quel sistema si dirige ad un numero indiscriminato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà catturata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi.».



Handwritten signature

35700/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Ernesto Lupo	Presidente
Dott. Petti ^{Silvia} Ciro	Consigliere
Dott.a Sensini Claudia	Consigliere
Dott.a Mulliri I.Guicla	Consigliere
Dott. Marini Luigi	Consigliere est.

Registro generale n.
05757/2009

Pubblica udienza del
9 Giugno 2009

Sentenza n. *1228*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PAGNUCCI MAURO, nato a Capannori il 6 Aprile 1937

Avverso la sentenza emessa in data **2 Ottobre 2008** dalla **Corte di Appello di Firenze**, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 13 Febbraio 2007 con cui il Sig.Pagnucci è stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda per il reato previsto dall'art.30, comma primo, lett.e), f) ed h) della legge 11 Febbraio 1992, n.157. Fatto di reato commesso l'11 Ottobre 2005.

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere **LUIGI MARINI**

Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. **GIOACCHINO IZZO**, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.



Udito il Difensore, **AVV. GIANFRANCO CESA&ETTI**, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RILEVA

Il S.ig.Pagnucci fu tratto a giudizio avanti il Tribunale di Livorno per rispondere dei seguenti reati:

- a) reato previsto dall'art. 30, comma primo, lett.e), f) ed h) della legge 11 Febbraio 1992, n.157;
- b) reato previsto dall'art.20, comma secondo della legge 18 Aprile 1975, n.110.

In esito al dibattimento il Tribunale in data 13 Febbraio 2007 ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione in relazione al capo b) della rubrica, ed ha condannato l'imputato alla pena di tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda perché lo ha ritenuto responsabile della ipotesi sub a), e cioè di avere, in giorni di silenzio venatorio, posizionato nella boscaglia una lunga rete per la cattura di uccelli e in tal modo intrappolato sia pettirossi (specie di cui non è consentita la caccia) sia tordi.

A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la prima decisione, respingendo tutti i motivi di appello

Avverso tale decisione il Sig.Pagnucci ha presentato ricorso per cassazione a mezzo del proprio Difensore.

Con unico motivo lamenta la violazione dell'art.606, lett.e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, e in particolare alle ragioni per cui il fatto, rubricato dai giudici ai sensi della lett.e) del citato art.30, non sia stato ricondotto nell'ambito della meno grave fattispecie prevista dalla lett.h), come invece richiesto dalla Difesa.

OSSERVA

1. La ricostruzione del fatto, necessaria ai fini della valutazione dei motivi di ricorso, discende con sufficienti dettagli dalla motivazione della sentenza di primo grado, che può essere presa in esame da questa Corte in quanto richiamata dalla conforme decisione dei giudici di appello, in ciò dando applicazione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (Prima Sezione Penale, sentenza n.8886 del 26 giugno-8 agosto 2000, Sangiorgi, rv 216906).

Muovendo dalle circostanze così accertate (rinvenimento non lontano dalle reti di oggetti utilizzati per il bracconaggio, come da imputazione, di un fucile e di un capo di abbigliamento con documenti appartenenti al ricorrente) la Corte ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

2. La censura mossa dal ricorrente alla decisione della Corte di Appello si incentra sulla carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e offre, poi, ampie argomentazioni al fine di sostenere che la fattispecie storica, di cui non si contestano gli estremi, andrebbe ricondotta all'interno delle previsioni delle lett.f) ed h) del citato art.30, e cioè di impiego di mezzi per la caccia vietati, piuttosto che all'interno dell'ipotesi di "uccellazione" prevista dalla lettera e) della medesima disposizione di legge.

E' pacifico in atti e non contestato in sede di ricorso che la condotta incriminata consistette nella cattura di uccelli, fra cui pettirossi per i quali vi è divieto assoluto di caccia, mediante una lunga rete posizionata all'interno della boscaglia in giorno di silenzio venatorio.



Il ricorrente porta a sostegno della propria tesi, e cioè che l'utilizzo di reti rudimentali fa venire meno il presupposto della ipotesi di "uccellazione", alcune risalenti decisioni della Corte di cassazione che chiarirebbero il rapporto tra la disposizione dell'art.30 e quella prevista nella lett.u) dell'art.21 della medesima legge n.157 del 1992.

3. L'argomento è stato in tempi più recenti affrontato da questa Sezione della Corte e risolto nel senso che il posizionamento di reti posizionate in modo coordinato sul terreno per un lasso di tempo non breve integra l'ipotesi di "uccellazione". Si legge, infatti, nella sentenza pronunciata all'udienza del 24 Aprile 2008, Niboli:

"... La giurisprudenza di legittimità, in assenza di una espressa definizione giuridica da parte del legislatore, ha fin dagli anni '90 interpretato la citata disposizione normativa affermando che si ha "uccellazione" in presenza di "impiego di qualsiasi impianto, mezzo o metodo di cattura o soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie"; e tale conclusione è stata raggiunta prendendo in esame la disciplina comunitaria in materia (direttive 79/409/CEE, del Consiglio in data 2 aprile 1979; 85/411 CEE della Commissione in data 25 luglio 1985; 91/244 CEE della Commissione in data 6 marzo 1991) e la disciplina internazionale (tra cui la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, esecutiva con legge 24 novembre 1978, n.812; Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, esecutiva con legge 5 Agosto 1981, n.503). Si tratta di interpretazione del dato normativo che questa Sezione aveva già ampiamente argomentato nel corso della motivazione della sentenza 20 febbraio 1997, n.2423.

Tale impostazione è stata coerentemente seguita e rafforzata nel tempo, tanto da essere ribadita con plurime recenti decisioni di questa stessa Sezione: la n.6343 del 1/2-17/2/2006, Fagani (rv 233316), che ha fatto propria la soluzione interpretativa secondo cui costituiscono uccellazione tutte le modalità diverse dall'uso di armi da sparo; la n.17272 del 21/3-7/5/2007, Del Pesce (rv 236497), secondo la quale si ha condotta di "caccia con mezzi vietati" quando l'obiettivo è rappresentato di volta in volta da caccia di singoli e specifici animali, mentre si ha "uccellazione" quando i mezzi usati hanno possibilità di catturare o abbattere un numero indiscriminato di animali, ed in tal modo anche animali la cui caccia sia radicalmente vietata; la n.36630 dell'11/7-27/9/2007, Cuzzolin (rv 237390), secondo cui la disciplina contenuta nella lett.h) del citato art.30 ha come "ratio" quella di evitare sofferenze inutili all'animale catturato, mentre quella contenuta nella lett.e) ha di mira la tutela della specie animale contro catture indiscriminate."

4. In sostanza, la Corte ha ritenuto, con valutazioni che questo Giudice pienamente condivide, che il posizionamento di reti, fatto oggetto – come nel caso di specie - di visite volte a verificare la cattura di animali comporta la creazione di un "sistema" di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità di risultato; inoltre, non vi è dubbio che quel sistema si dirige ad un numero indiscriminato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà catturata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi.

Alla luce di tali principi, non vi è dubbio che la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito sia corretta e il ricorso debba essere respinto.

5. Ciò premesso, deve rilevarsi che, a differenza di quanto avviene per i restanti reati in contestazione, i termini prescrizionali per il reato previsto dalla lett.h) dell'art.30 della legge n.157 del 1992 sono spirati in data 2 marzo 2009, e ciò anche tenendo conto della sospensione del termine a seguito del rinvio disposto all'udienza del 12 maggio 2008. Il reato deve pertanto essere dichiarato estinto e la relativa pena eliminata. Poiché la lettura delle decisioni di merito non consente di rilevare quale sia stato l'aumento disposto per il reato oggi dichiarato estinto, non resta alla Corte che restituire gli atti al giudice di merito perché determini la quantità di pena che deve essere eliminata, ferma restando la definitività della condanna per i reati previsti dalle lettere e) ed f) del citato art.30.

P.Q.M.




Annulla senza invio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla lett.h) dell'art.30 della legge n.157/92 per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla con rinvio per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 9 Giugno 2009

L' Estensore

Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. *F. Della Porta*)

